



**COMUNE DI  
CASTIGLIONE DEI PEPOLI**

-Città Metropolitana di Bologna-  
Tel 0534/801611 Fax 0534/801700

E-mail: [comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it)

---

# *Regolamento*

*di*

# *Polizia Urbana*

- **Approvato con delibera C.C. n. 20 in data 05/06/2021**

---

**Piazza Marconi, 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli (BO)**

C.F. 80014510376 - P.IVA 00702191206

Tel. 0534/801611 – Fax 0534/801700

E-mail: [protocollo@comune.castiglionedeipepoli.bo.it](mailto:protocollo@comune.castiglionedeipepoli.bo.it)

PEC: [comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it)

## **Sommario**

### ***CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI***

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Attività di Polizia urbana
- Art. 3 Utilizzo del volontariato

### **CAPO II° - USO E MANTENIMENTO DEL SUOLO PUBBLICO**

- Art. 4 Comportamenti vietati
- Art. 5 Divieto di giochi sul suolo pubblico
- Art. 6 Sgombero neve

### **CAPO III° - DECORO URBANO**

- Art. 7 Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni
- Art. 8 Misure a tutela dei beni pubblici e privati
- Art. 9 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- Art. 10 Disciplina della distribuzione dei volantini, opuscoli e altri simili oggetti

### **CAPO IV° - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA DELLA INCOLUMITA' DELLE PERSONE E DELLA SICUREZZA URBANA**

- Art. 11 Divieto di suoni e schiamazzi
- Art. 12 Detenzione cani
- Art. 13 Aeromodelli e droni
- Art. 14 Disciplina degli orari delle attività commerciali
- Art. 15 Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano
- Art. 16 Referenti per la sicurezza
- Art. 17 Divieto di bivacco e accattonaggio
- Art. 18 Uso dei dispositivi antifurto
- Art. 19 Emissioni di fumo

## **CAPO V° - SPETTACOLO VIAGGIANTE E MESTIERI ARTISTICI SU SUOLO PUBBLICO**

Art. 20 Parchi di divertimento temporaneo e circhi e singole attrazioni

Art. 21 Programmazione delle attività

Art. 22 Criteri di concessione

Art. 23 Opere dell'ingegno a carattere creativo

## **CAPO VI° - SANZIONI**

**Art. 24 Sanzioni amministrative**

## ***CAPO VII° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI***

Art. 25 Rinvii ad altri regolamenti

## **CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art . 1**

#### **Finalità**

1. Il presente regolamento, denominato Regolamento di Polizia Urbana, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciali, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio di competenza comunale al fine di:
  - a) prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mediante l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
  - b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni;
  - c) salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la convivenza uomo - animale e la pubblica quiete e tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
  - d) educare alla convivenza e alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile;
  - e) garantire la protezione del patrimonio artistico e ambientale.
2. Come da disposto dell'art.1 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n.125, del successivo Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, s'intende per incolumità pubblica l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
3. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
4. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine regolamento, senza alcuna specificazione, si deve intendere con esso il presente regolamento di Polizia Urbana.

## **Art. 2**

### **Attività di Polizia Urbana**

1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento sono esercitate, in via principale, dalla Polizia Locale. All'accertamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di Polizia Urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. I soggetti di cui al comma 2 svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e della L.R. 28 aprile 1984, n° 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
4. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i Dirigenti preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico, con le modalità ritenute più idonee, delle norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza; emanano, inoltre, disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

## **Art. 3**

### **Utilizzo del volontariato**

Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità, nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente.

## ***CAPO II° - USO E MANTENIMENTO DEL SUOLO PUBBLICO***

## Art.4

### Comportamenti vietati

1. E' vietato qualsiasi comportamento che pregiudichi la libera fruizione degli spazi collettivi o danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente; in particolare è vietato:
  - a. soddisfare alle proprie esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati;
  - b. alterare o danneggiare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo, il manto erboso, le piante, gli arbusti o qualsiasi piantagione delle aree destinate a verde pubblico;
  - c. immergersi o bagnarsi nelle fontane e nelle acque pubbliche o farne un uso improprio;
  - d. ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati degli edifici;
  - e. utilizzare balconi, terrazzi e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
  - f. scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico;
  - g. stendere nelle ore diurne panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la via pubblica;
  - h. eseguire la pulizia di cose, veicoli e animali su aree pubbliche;
  - i. insozzare le pubbliche vie, abbandonare rifiuti in spazi pubblici, abbandonare rifiuti ingombranti e non fuori dai bidoni, mancata raccolta di rifiuti in spazi pubblici come i parchi, mancato ripristino delle aree pubbliche dopo eventi manifestazioni fiere e mercati;
  - j. eseguire attività che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili;
  - k. eseguire la pulizia di cose, veicoli e animali su aree pubbliche;
2. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera k), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 1.500,00.
3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b) e c), del presente articolo è soggetto alla

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00.

4. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere i), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 1.000,00
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere a), d) ed j), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 500,00.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.

## **Art.5**

### **Divieto di giochi sul suolo pubblico**

1. Sul suolo pubblico o ad uso pubblico nonché su aree aperte al pubblico è vietato praticare giochi che possono arrecare intralcio o disturbo, procurare danni ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri.
2. E' fatta salva la possibilità di deroga a tale divieto in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale e manifestazioni ludiche previamente autorizzate dall'autorità comunale (esempio: Il parkour, skateboard, hoverboard elettrico, pattini e attrezzi similari e/o trampoli).
3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.
4. E', altresì, vietato praticare i giochi proibiti individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
5. Fatta salva l'applicazione della legge penale, chiunque viola le disposizioni del comma del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00.
6. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto. È sempre disposto il sequestro amministrativo.

## **Art.6**

### **Sgombero della neve**

1. I proprietari e gli amministratori o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili, durante ed a seguito di nevicate hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su tetti, gronde, balconi o terrazzi, osservando tutte le cautele che si rendano opportune e necessarie per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti. A tal fine devono essere delimitate e segnalate le zone di caduta, osservando le disposizioni all'uopo impartite dall'Autorità comunale a garanzia della circolazione.
2. I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio.
3. Per la sicurezza delle persone, debbono essere sgomberati dalla neve e dal ghiaccio, a cura dei frontisti, i marciapiedi ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi; si devono inoltre coprire o cospargere con materiale antisdrucchiabile le formazioni di ghiaccio sul suolo.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico, a ridosso di siepi o piante, o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.
5. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico e sulla pubblica via della neve dai cortili e dagli accessi privati. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.
6. E' fatto divieto di scaricare la neve nelle fogne, nei canali e nei corsi d'acqua.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.

## **CAPO III° - DECORO URBANO**

### **Art.7**

#### **Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni**

I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o altre costruzioni sono tenuti ad assicurare un buono stato di conservazione degli stessi, al fine di garantire la pubblica incolumità.

1. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o altre costruzioni, che risultino disabitati, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono chiudere tutte le zone d'accesso all'immobile in modo tale da impedire o quantomeno rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi ed assicurare a tal fine idonee forme di vigilanza.
2. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo dei fabbricati devono provvedere alla periodica pulizia ed alla decorosa manutenzione di facciate ed aggetti di facciate degli edifici, serrande, infissi, vetrine, bacheche e tende esterne, inferriate dei giardini e qualsiasi recinzione dei medesimi.
3. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del territorio comunale devono curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare, devono provvedere al taglio periodico dell'erba, alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ad ogni altra azione idonea ad assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igieniche. Tali condizioni devono essere garantite, dagli stessi soggetti, anche nelle aree urbane edificabili quando non oggetto di accantieramento e le stesse aree devono, inoltre, essere conservate in condizioni da evitare ristagni e mantenute con attività di pulizia, disinfestazione e sfalcio. I proprietari, i locatari ed i concessionari di aree di cantiere o di edifici incompleti, ove le opere realizzate comprendano spazi interrati o che possano determinare comunque ristagno di acqua, devono essere sempre riempiti con adeguato materiale o prosciugati costantemente in modo da evitare il ristagno.
4. L'eventuale impiego su area pubblica di elementi riscaldanti comporta l'obbligo di dotarsi delle eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti.
5. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del centro abitato, come delimitato dal Codice della Strada, devono adottare accorgimenti idonei (recinzione, fosso, ecc.) ad impedire o quantomeno a rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi.
6. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni.
7. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza non inferiore a mt.1,80.
8. Oggetti mobili: Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni

deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

9. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi l'Amministrazione Comunale intima al proprietario, al detentore o al possessore a qualsiasi titolo di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, il Comune può intervenire in sostituzione del proprietario o di altro obbligato addebitando ad essi il costo. Qualora dal mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti derivi un grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del proprietario o di altro obbligato, anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.), addebitando ad essi il relativo costo.
10. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.

## **Art.8**

### **Misure a tutela dei beni pubblici e privati**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 639 Codice Penale, al fine di tutelare la sicurezza urbana così come definita a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, è vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, monumenti, colonnati, luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, muri in genere, panchine, sede stradale, marciapiedi, cartelli segnaletici e targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici dei fabbricati, parapetti dei ponti, alberi e qualsiasi altro manufatto o infrastrutture, salva espressa autorizzazione in deroga.
2. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del trasgressore.
3. I visitatori di luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.
4. E' vietato arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti.

5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola il comma 1 del presente articolo su beni che non siano qualificabili, a norma di legge, "beni culturali" è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma:
- a. da euro 100,00 a euro 500,00, qualora il trasgressore provveda entro dieci giorni dalla contestazione della violazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione al ripristino dello stato dei luoghi;
  - b. di euro 500,00, qualora il trasgressore non provveda entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della violazione al ripristino dello stato dei luoghi;
  - c. si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.
6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola il comma 1 del presente articolo su beni qualificabili, a norma di legge, "beni culturali" è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di euro 500,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E' sempre disposto il sequestro amministrativo. In tal caso il Comune o il proprietario provvederà al ripristino con spese a carico del trasgressore.
7. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.

## **Art.9**

### **Addobbi e festoni senza fini pubblicitari**

1. Previo consenso della proprietà, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici con addobbi, drappi e festoni, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e dalle vigenti norme sulla circolazione stradale.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

## **Art.10**

### **Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti**

1. A tutela del decoro del contesto urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietati il lancio, la distribuzione e la diffusione non regolata ai sensi del presente articolo di volantini e magneti pubblicitari, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo.
2. I soggetti editori e distributori di quotidiani e di pubblicazioni in genere, anche gratuite, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito comunale.
3. I quotidiani, le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione con specifici provvedimenti.
4. La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.
5. E' fatto obbligo al soggetto responsabile dell'attività di distribuzione e vendita di cui ai commi precedenti di avvalersi di personale e collaboratori nel rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali vigenti.
6. I soggetti committenti la distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/o materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 3.
7. Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di un soggetto di cui al precedente comma 6 in violazione delle disposizioni del presente articolo e risulti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi, i medesimi rispondono in concorso delle violazioni commesse ai sensi dell'art.5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria

del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00.

## **CAPO IV° - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA DELLA INCOLUMITA' DELLE PERSONE E DELLA SICUREZZA URBANA**

### **Art.11**

#### **Divieto di suoni e schiamazzi**

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone. In particolare:
  - a. in luoghi privati, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere grida, schiamazzi o altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia;
  - b. nelle piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico è vietato l'uso di qualsiasi strumento, idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni, prima delle ore 09:00 e dopo le ore 22:00, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune di Castiglione dei Pepoli;"
  - c. nelle abitazioni private gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non essere distintamente percepibili dai vicini e da non recare molestia o disturbo;
  - d. nelle abitazioni private e negli spazi condominiali, salvo autorizzazioni in deroga, l'esecuzione di lavori con l'impiego di macchine o strumenti rumorosi, è consentita nelle sole giornate feriali dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 21:00;
2. Chiunque faccia uso, in luogo privato, di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali tutti i giorni tra le ore 12:00 e le ore 15:00 e tra le ore 22:00 e le ore 09:00, salvo la totale insonorizzazione dello strumento o del locale in cui lo stesso strumento musicale è usato.
3. E' vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le disposizioni del comma 1, lett. a) e

- b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00. Nel caso di violazione del comma 1, lett. b) del presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca degli strumenti, idonei a produrre o diffondere musica o altri suoni. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le disposizioni dei commi 1, lett. d), e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.
6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.
7. In ogni caso l'organo di Polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo. In caso di inottemperanza all'ordine impartito si procederà a termini di legge.

## **Art. 12**

### **Detenzioni cani**

1. Il presente articolo detta disposizioni finalizzate a tutelare la serena convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.
2. A tale scopo è obbligatorio essere muniti di idoneo guinzaglio e/o museruola durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi pubblici compresa ogni attrezzatura per la raccolta delle deiezioni dell'animale (palette o sacchetti o idonei contenitori e depositarli nei cestini portarifiuti). Questi obblighi non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da handicap (ad es. non vedenti). Fanno eccezione gli animali utilizzati nell'esercizio dell'attività venatoria, nella ricerca del tartufo e nella custodia dei greggi i cui proprietari, comunque, sono tenuti al controllo dei movimenti e sono responsabili di eventuali danni procurati a persone o cose. Nei centri abitati bisogna fare in modo che il cane non arrechi disturbo o danno al vicinato e di notte non disturbi la quiete pubblica; ben inteso che citando il codice civile "Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino "il fatto non sussiste". Perché vi sia reato "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone". Il normale

comportamento degli animali, anche se rumoroso, non è perseguibile penalmente (art. 844)". Il proprietario di un animale è responsabile dei danni cagionati dallo stesso. Nel caso in cui il danno sia provocato mentre custodito da terzi, sono i custodi temporanei a rispondere del danno. In caso di danno provocato dal cane in fuga o sia smarrito (salvo che si provi il caso fortuito) si è comunque responsabili.

3. Le violazioni di cui al comma 1 sono sanzionate ai sensi dell'Ordinanza Sindacale "**MISURE SANZIONATORIE PER LE DEIEZIONI CANINE IN LUOGHI DI PUBBLICO TRANSITO**" n° 6 del 24 Gennaio 2015.

### **Art. 13**

#### **Aeromodelli e droni**

1. Fermo quanto previsto dalle norme di cui alla sezione VII del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto di ENAC, l'utilizzo di aeromodelli e droni ad essi assimilabili, cioè dispositivi aerei a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, non dotati di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, e che volano sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, senza l'ausilio di aiuti visivi, deve avvenire in modo da non arrecare rischi a persone o beni a terra, in zone non popolate, sufficientemente lontano da edifici, infrastrutture e installazioni. Tale utilizzo è sempre vietato nei parchi pubblici.
2. Le violazioni di cui al comma 1 sono sanzionate ai sensi del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto di ENAC

### **Art.14**

#### **Disciplina degli orari delle attività commerciali**

1. Gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, così come definite dal d.lgs 114/98 e ss.mm.ii. e di somministrazione di alimenti e bevande, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto della normativa vigente.
2. L'Amministrazione Comunale, per le finalità di cui all'articolo 1, e nella tutela dell'interesse pubblico, promuove azioni dirette ad armonizzare gli interessi di sviluppo degli esercenti di attività economiche alle esigenze della vita quotidiana dei cittadini.
3. Il Sindaco, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, ed ai fini della

salvaguardia della salute dei cittadini, della tutela dei lavoratori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano nonché dei beni culturali, può decidere fasce orarie di chiusura dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, anche in relazione alle specificità delle particolari zone.

4. Le violazioni alle ordinanze di cui al comma 3 , se non diversamente previsto dalle norme di settore, comportano una sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

## **Art.15**

### **Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano**

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con le associazioni di categoria degli operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire, tramite la prevenzione dei fenomeni di illegalità ed inciviltà diffusa, una ordinata convivenza civile, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche quali luoghi di ritrovo ed aggregazione anche giovanile per l'educazione alla convivenza e la conoscenza della regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete.
2. L'Amministrazione Comunale, ferme restando le valutazioni d'ordine generale, può inoltre sottoscrivere, con titolari o gestori di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla attività con impatto sulla quiete pubblica, accordi ai sensi dell'art. 11 Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii. che prevedano l'assunzione, a carico dei medesimi, di precisi impegni.
3. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art.54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione

comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art.54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

### **Art.16**

#### **Referenti per la sicurezza**

1. Al fine del mantenimento delle condizioni di regolarità nello svolgimento dell'attività d'impresa, i titolari possono farsi coadiuvare da idoneo personale, nel rispetto delle modalità, dei casi e con i limiti della normativa vigente.

### **Art.17**

#### **Divieto di bivacco e accattonaggio**

1. Ai fini della salvaguardia della qualità della vita, del decoro e della sicurezza urbana è vietato:
  - a. assumere qualsiasi comportamento che possa recare molestia o disturbo anche ai singoli cittadini;
  - b. occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva;
  - c. ostacolare la circolazione pedonale o intralciare in qualsiasi modo l'accesso agli edifici, pubblici o privati, e alle attività di vario genere ivi situate;
  - d. consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o di uso pubblico con modalità non consone al decoro dei luoghi;
  - e. raccogliere, per qualsiasi motivo, questue, elemosine, fondi o firme causando molestie o disturbo ai passanti; la raccolta fondi o firme su aree pubbliche deve essere debitamente autorizzata;
  - f. avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o ad uso pubblico al fine di chiedere l'elemosina o offrire servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti del veicolo.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

## **Art.18**

### **Uso dei dispositivi antifurto**

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a quindici minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora deve impedire che il difettoso funzionamento del sistema d'allarme possa arrecare disturbo. A tal fine deve esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di un soggetto reperibile, in grado di far cessare il disturbo.
3. Fatta salva l'applicabilità del Codice della Strada, nel caso di difettoso funzionamento del sistema di allarme posto su veicolo, la Polizia Locale o altra Forza di Polizia può disporre la rimozione del veicolo, con spese a carico del trasgressore.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.

## **Art.19**

### **Emissioni di fumo**

1. Fatta salva la normativa speciale, nel centro abitato è vietato provocare emissioni di fumo, facendo bruciare materiali di qualsiasi tipo, compresi sterpaglie e materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
2. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito su aree pubbliche appositamente attrezzate. E', altresì, consentito sulle aree private purché non provochi immissioni di fumo che rechino danno o significativa molestia.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.

# **CAPO V° - SPETTACOLO VIAGGIANTE E MESTIERI ARTISTICI SU SUOLO PUBBLICO**

## **Art.20**

### **Parchi di divertimento temporaneo e Circhi e singole attrazioni.**

1. Le attività di spettacolo viaggiante sono esercitate unicamente su aree concesse a tale scopo. I Parchi di divertimento temporaneo - Luna Park ed i Circhi possono tenersi esclusivamente nell'area data in concessione.
2. Le aree vengono concesse agli esercenti muniti di apposita licenza nel caso di attrazioni singole isolate, mentre per Parchi di divertimento e circo l'area è concessa ad un unico soggetto titolare del circo o del parco, costituito anche in forma associativa temporanea dagli esercenti titolari delle attrazioni contemporaneamente presenti nell'area. E' vietata la sub - concessione, sotto qualsiasi forma, dell'area stessa.
3. Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne gli impianti ed il funzionamento delle attrazioni, e dovrà fornire al Comune apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta che tenga indenne il Comune da danni o molestie a persone e cose che potrebbero derivare dallo svolgimento dell'attività e di utenze non corrisposte.
4. Il concessionario è tenuto al rispetto sia delle normative e delle disposizioni in materia sia delle prescrizioni ed indicazioni date dalle Amministrazioni interessate.

## **Art.21**

### **Programmazione delle attività**

1. Le domande di svolgimento delle attività devono essere presentate 30 giorni prima della data della manifestazione.

## **Art.22**

### **Criteri di concessione**

1. nei casi di eventi non programmati si richiede la presentazione della domanda 30 giorni prima dell'evento.

### **Art.23**

#### **Opere dell'ingegno a carattere creativo**

1. L'attività di esposizione o vendita di opere dell'ingegno a carattere creativo è ammessa solo nelle aree appositamente individuate con delibera di Giunta, previa iscrizione ad un apposito registro presso il Comune.
2. La Giunta individua, altresì, le modalità di iscrizione al registro, di svolgimento dell'attività, gli aspetti procedurali relativi alla concessione di suolo pubblico in favore delle forme associative costituite dai soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1.
3. Chiunque espone per la vendita o vende opere dell'ingegno a carattere creativo al di fuori delle aree individuate con delibera di Giunta o in violazione delle altre disposizioni del presente articolo e dei provvedimenti attuativi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.
4. L'attività di esposizione o vendita di opere non prodotte personalmente o di tipo seriale è soggetto all'applicazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

## **CAPO VI° - SANZIONI**

### **Art.24**

#### **Sanzioni amministrative**

1. Ogni violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisca violazione di leggi o altri regolamenti, è accertata e sanzionata secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista da ciascun articolo del Regolamento, è graduata in

relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art.7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

3. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 la Giunta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, può stabilire l'importo del pagamento in misura ridotta, in deroga ai criteri previsti dal primo comma dello stesso articolo
4. Per qualsiasi violazione è possibile procedere al sequestro amministrativo secondo la disciplina degli articoli 13 e 20 Legge 24 novembre 1981, n° 689. Il Regolamento individua le violazioni per le quali si applica la sanzione accessoria della confisca nonché le violazioni per le quali sono previste misure interdittive.
5. In tutti i casi in cui l'Amministrazione Comunale, nel perseguimento delle finalità di cui all'art.1 del presente Regolamento, interviene in sostituzione dell'obbligato, si procederà nei confronti dello stesso per il recupero, anche coattivo, di tutte le spese e degli oneri sostenuti.

## ***CAPO VII\* - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI***

### **Art.25**

#### **Rinvii ad altri regolamenti**

Le disposizioni del presente regolamento sono complementari e connesse a quelle dei seguenti regolamenti:

1. regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 75 del 29/12/1999 e ss.mm.ii.;
2. regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del consiglio comunale n. del regolamento di igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;
3. regolamento urbanistico edilizio;
4. regolamento per la modalità di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed assimilazione di alcune tipologie di rifiuti speciali approvato con verbale di deliberazione del C.C. n. 17 del 31 Marzo 2017;

5. regolamento per l'arredo del centro storico approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 35 del 30/07/2019.